ORIGINALE

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

ATTO n. 20 del 3/12/2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. 175/2016 – TUSP).

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costiutuisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Puybblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislatoivo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo").

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche amministrazioni non posssono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che ATO-R, fermo restando quanto sopra indicato, potrebbe mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

 a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione n. 28 del 28/9/2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175 rilevando che ATO-R non possiede alcuna

partecipazione societaria e che non è soggetta all'obbligo di consolidamento in quanto non possiede Enti e società da consolidare;

- tale esito è stato confermato con riferimento al 31/12/2017 con Deliberazione n. 7 del 19/3/2019, con riferimento al 31/12/2018 con Deliberazione n. 6 del 14/5/2020, con riferimento al 31/12/2019 con Deliberazione n. 33 del 22/12/2020, con riferimento al 31/12/2020 con Deliberazione n. 24 del 22/12/2021, con riferimento al 31/12/2021 con Deliberazione n. 26 del 22/12/2022 e con riferimento al 31/12/2022 con Deliberazione n. 19 del 18/12/2023.
- Gli esiti negativi della ricognizione straordinaria e ordinaria, sono stati comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

CONFERMATO CHE, al 31/12/2023, ATO-R non possedeva, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017, alcuna partecipazione societaria.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTA la Delibera n.15 del 27/12/2023, con cui l'Assemblea di ATO-R ha

- deliberato che ATO-R entrasse in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che a decorrere dalla medesima data venisse sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente, e che lo stesso venisse sostituito da un Commissario liquidatore;
- ha proceduto alla nomina del Commissario Liquidatore dell'Ente nella persona dell'Avv. Maurizio Rossi

Il Commissario Liquidatore

DISPONE

1) Di dare atto che ATO-R, al 31/12/2023, non possedeva, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017, alcuna partecipazione societaria.

2) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile, alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Maurizio Rossi
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)